

**SETTORE GOVERNO E QUALITA'
DEL TERRITORIO**AREA DISCIPLINA DEL GOVERNO DEL
TERRITORIO, EDILIZIA PRIVATA,
SICUREZZA E LEGALITÀIL RESPONSABILE
DOTT. GIOVANNI SANTANGELO**SETTORE DIFESA
DEL TERRITORIO**

AREA GEOLOGIA, SUOLI E SISMICA

IL RESPONSABILE
ING. SERGIO MONTI

DATA E PROTOCOLLO SONO INDICATI
NELLA SEGNAZIONE ALLEGATA
REG/PG/2023/541234
DEL 05/06/2023

Spett.le
XXX

Oggetto: Richiesta di parere sull'applicazione dell'art. 65 del dPR n. 380/2001 per gli interventi di cui all' art. 94-bis, comma 1, lett. c) nei procedimenti abilitativi e relative varianti in corso d'opera.

I. Con quesito Prot. XXXX viene richiesto un parere sull'applicazione dell'art. 65 TUE nei procedimenti abilitativi e relative varianti in corso d'opera di <<interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità>> (art. 94-bis, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 380/2001) ovvero per i c.d. IPRiPI individuati dalla DGR n. 2272/2016 e dalla DGR n. 1814/2020 e, più nel dettaglio:

- 1) sull'obbligo o meno per il costruttore di presentare la denuncia *ex art. 65* del d.P.R. n. 380/2001 per tutti gli IPRiPI, prospettando al riguardo due interpretazioni: la prima per cui, visto anche il parere del CTS n. 176/2020¹, tutti gli interventi privi di rilevanza sismica "sono ricadenti - in quanto tali - nella fattispecie dell'art. 65 (R) e quindi per loro natura sono soggetti a denuncia lavori con le modalità di cui al comma 8-bis, a prescindere dalla tipologia

¹ Parere del CTS n. 176/2020 (seduta n. 79 del 12/11/2020) disponibile al link: <https://ambiente.regione.emiliaromagna.it/it/geologia/sismica/lr-19-2008-norme-per-la-riduzione-del-rischio-sismico/pareri-interpretativicts#autotoc-item-autotoc-0> ove si afferma: "sono oggetto di denuncia ai sensi dell'art. 65 del DPR 380/2001 tutte le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalla norme tecniche in vigore inclusi gli interventi di riparazione e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, e gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazioni d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità (IPRiPI)";

d'intervento"; la seconda per cui per gli IPRIPI "si applicano le disposizioni di cui all'art. 65 (R) [solo] nei casi in cui vi sia una rilevanza da punto di vista strutturale così come indicato nella "Circolare del Servizio tecnico centrale 14/02/1974, n. 11951²";

- 2) sulla necessità di procedere alla denuncia ex art. 65 TUE anche per gli interventi di cui all'art. 7, comma 5, lett. g), della L.R. n. 15/2013, ovvero per gli "...*Interventi di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi*" ove, in difetto di nuovi interventi, non è conseguentemente neppure previsto l'impiego di materiali o sistemi costruttivi ad uso strutturale;
- 3) sulle tempistiche con cui è dovuta la denuncia ex art. 65, comma 5, TUE (che richiede la denuncia delle varianti prima dell'esecuzione) nelle ipotesi di cui all' art. 7, comma 13, L.R. n. 15/2013 (che per le varianti in corso d'opera a CILA, ne richiede la rappresentazione nella comunicazione di fine lavori).

II. Preliminarmente, si ricorda che l'art. 65 TUE è stato recentemente modificato dall'art. 3, comma 1, della L. n. 55 del 2019 e, nella vigente formulazione, prevede che: "**... prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico tramite posta elettronica certificata (PEC) tutte "le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore."**

Pur conservando la rubrica antecedente la revisione ("*Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica*"), il **novellato art. 65 TUE estende quindi il campo di applicazione dell'obbligo di denuncia ivi previsto a tutti i "materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalla norme tecniche in vigore"** e non solo alle "*opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica*" (come da precedente formulazione dello stesso art. 65 e, in precedenza, da L. n. 1086/1971).

Ciò premesso, in riscontro al **primo quesito**, si rileva che la richiamata DGR n. 2272/2016, al par. 1.4 stabilisce espressamente che: "**Anche gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, nel caso in cui siano realizzati con opere di conglomerato cementizio**

² Circolare Ministero dei lavori pubblici 14-02-1974, n. 11951 che sull'obbligo di denuncia al tempo previsto dalla legge 5-11-1971, n. 1086 poi confluito nell'art. 65 TUE afferma: "*ai sensi della legge 1086, sono opere in conglomerato cementizio armato normale quelle costituite da elementi resistenti interconnessi, compresi quelli di fondazione, che mutuamente concorrono ad assicurare la stabilità globale dell'organismo portante della costruzione, e che quindi costituiscono un "complesso di strutture", ossia un insieme di membrature comunque collegate tra loro ed esplicanti una determinata funzione statica. Sono quindi escluse dall'applicazione dell'art. 4 della legge, oltre alle membrature singole, anche gli elementi costruttivi in cemento armato che assolvono una funzione di limitata importanza nel contesto statico dell'opera*";

armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica, sono soggetti a quanto disposto dal capo II, sezione I, del D.P.R. n. 380 del 2001. Questa normativa speciale trova infatti applicazione in relazione a materiali e tecnologie utilizzati, indipendentemente dalla sottoposizione o meno dei relativi interventi alle procedure di autorizzazione o di deposito, di cui agli articoli 11 e 13 della L.R. n. 19 del 2008”³.

Si ritiene comunque implicita nel Parere del CTS n. 176/2020 l’interpretazione per cui, stante quanto chiarito nel precitato par. 1.4 della D.G.R. 2272/2016, **la denuncia ex art. 65 TUE è dovuta anche nelle ipotesi di IPRIPI, ma solo, ovviamente, laddove vengano in rilievo interventi effettuati con “materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle NTC”.**

Risultano invece comunque sempre escluse dall’obbligo di denuncia previsto dall’art. 65 TUE:

- **le opere non strutturali;**
- **le opere ricomprese tra le fattispecie di IPRIPI di cui all’art. 94-bis, comma 1, lett. c) TUE che non coinvolgono materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle NTC** (per esempio: pt. B.3.3. DGR 2272/2016 “Rifacimento, sostituzione di elementi non strutturali negli impalcati, quali massetti, intonaci, isolamenti, pavimenti, senza aumento di peso” o pt. B.7. “Demolizioni, rimozioni” – V. infra).

III. In conseguenza di quanto sin qui osservato ed in riscontro al **secondo quesito**, si deve quindi ritenere che nelle ipotesi di **demolizioni totali o parziali** (attività di EL soggetta a CILA ex art. 7, comma 5, lett. g), della L.R. n. 15/2013; ipotesi di IPRIPI nei casi tassativamente individuati al par. B.7.1. della D.G.R. 2272/2016), **senza l’impiego di materiali o sistemi costruttivi ad uso strutturale, non dovrà essere effettuata alcuna denuncia ai sensi del più volte richiamato art. 65 TUE** per difetto del presupposto applicativo della disposizione (un’opera realizzata con materiali o sistemi costruttivi delle NTC in vigore), **fermo restando l’obbligo sia di valutare le interazioni della demolizione sulla costruzione o parte di essa sia del pieno rispetto delle vigenti normative e l’adempimento di tutti gli obblighi in esse stabilito, ove in conseguenza della demolizione si rendessero necessari interventi o sulle altre parti della costruzione o sulle costruzioni adiacenti.**

³ In merito all’obbligatorietà della denuncia di cui all’art. 65 TUE per tutti gli interventi sulle strutture, compresi gli interventi di minore rilevanza e quelli privi di rilevanza per l’incolumità pubblica, si sottolinea che il comma 8-bis del medesimo articolo esenta gli interventi di riparazione, gli interventi locali sulle costruzioni esistenti e gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità dall’obbligo di presentare la **relazione a struttura ultimata** di cui ai commi 6, 7, 8, ma non dalla necessità di presentare la citata **denuncia lavori** di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5;

Proceduralmente, per effettuare la denuncia ex art. 65 TUE quando dovuta:

- per gli interventi che prevedono la necessità del deposito del progetto strutturale o l'istanza di autorizzazione sismica, il costruttore potrà avvalersi della facoltà riconosciuta dall'art. 15 della L.R. n. 19 del 2008⁴ (riportata nella modulistica MUR – V. pag. 3 del “MUR A.2 - Istanza di autorizzazione sismica” ovvero a pag. 3 del “MUR D.2 - Denuncia del deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture”) di dichiarare che il progetto esecutivo depositato ha il valore e gli effetti della medesima denuncia ex art. 65 del DPR n. 380/2001 ovvero, in alternativa, di allegare al titolo edilizio il modulo “MUR A.14/D.8 – “Denuncia dei lavori”;
- nelle ipotesi di IPRiPI la denuncia ex art. 65 sarà contenuta nel modulo “MUR A.14/D.8 - Denuncia dei lavori” allegato al titolo edilizio (V. quadro 16) del Modulo 1) ovvero, in ipotesi di attività edilizia completamente liberalizzata, ma ove comunque l'intervento concerna “opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore”, sarà direttamente trasmessa allo Sportello Unico prima della esecuzione dei lavori.

IV. Il **terzo quesito** posto è relativo alle tempistiche in cui si rende necessario presentare la denuncia ex art. 65 TUE per le varianti alle “opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore”, dato che il comma 5 della norma afferma che: “**Anche le varianti** che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, **devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo**”.

Nel quesito viene richiesto un approfondimento su come coordinare tale disposizione con i termini **previsti dalla L.R. n. 15/2013 per le varianti di cui all' art. 7, comma 13 - Varianti in corso d'opera a CILA, rappresentate nella comunicazione di fine lavori**; approfondimento che si reputa opportuno estendere, per completezza di trattazione, **alle Varianti di cui all'art. 22, comma 3,- Varianti c.d. minori soggette a rappresentazione a fine lavori con la presentazione di apposita SCIA anche contestualmente alla SCEA.**

Nel dare riscontro al chiarimento richiesto è bene anzitutto ricordare che ai sensi dell'art. 9, comma 1 e 4, della L.R. n. 19/2008 (in conformità all'art. 94-bis, comma 2, primo periodo, del DPR n. 380 del 2001):

⁴ Art. 15 della L.R. 19/2008: “1. Il costruttore può richiedere che la presentazione del progetto esecutivo riguardante le strutture ai sensi dell'articolo 12 ovvero il deposito dello stesso ai sensi dell'articolo 13 produca gli effetti della denuncia dei lavori prevista dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, purché il progetto, la denuncia di deposito e la relazione illustrativa abbiano i contenuti previsti dallo stesso articolo, relativamente alla realizzazione delle opere in conglomerato cementizio, armato, precompresso ed a struttura metallica.”;

- le **varianti sostanziali**⁵: sono comunque sottoposte alla **preventiva autorizzazione sismica o al deposito dei progetti**⁶;
- le **varianti non sostanziali** sono rappresentate nel **modulo "MUR A.15-D.9 - Asseverazione relativa alle VNS"** e presentate al SUE, anche successivamente alla loro realizzazione, contestualmente al relativo titolo edilizio se previsto, entro la data di **comunicazione di ultimazione dei lavori strutturali**, secondo le indicazioni dettagliate al Par. 3 dell'Allegato 2 alla richiamata D.G.R. 2272/2016.

Solo per le varianti sostanziali è quindi richiesto un nuovo titolo sismico (deposito/autorizzazione) di cui è necessario dotarsi prima dell'esecuzione dell'intervento.

Tuttavia, tale differenziazione del momento in cui occorre dotarsi del titolo sismico (prima dell'inizio lavori, nel caso di varianti sostanziali anche successivamente in caso di varianti non sostanziali) **non si può estendere alla denuncia prevista dall'articolo 65 la cui mancata o tardiva presentazione è sanzionata penalmente**. Si ricorda, infatti, che l'art. 72 del d.P.R. n. 380/2001 (rubricato "Omessa denuncia dei lavori") dispone espressamente che: "Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'articolo 65 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103 a 1.032 euro". Pertanto, si ritiene prudentemente che la medesima denuncia (nei casi in cui la variante comporti modifiche o preveda la realizzazione di opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore) **debba sempre precedere l'avvio dei lavori relativi alla variante, indipendentemente dalla sua rilevanza**. In alcune ipotesi, dunque, si determina un disallineamento temporale tra la denuncia di variante ex art. 65, co. 5, del TUE ed i termini previsti per il titolo sismico, ma la soluzione prospettata è l'unica che consente di scongiurare gli effetti penali del ritardo di un adempimento per il quale il d.P.R. n. 380/2001 impone una rigida tempistica (l'invio al SUE deve avvenire prima dell'esecuzione dei lavori).

Più in dettaglio, rispetto alla trasmissione della denuncia lavori richiesta al costruttore dall'art. 65, co. 5, del dPR n. 380/2001, nel caso di variante alle opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, possono configurarsi, dunque, tre ipotesi principali:

⁵ Definite all'art. 9, co. 2, L.R. n. 19/2008 come le varianti che comportano "variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità", tipizzate dall'Allegato 2 della più volte richiamata DGR 2272/2016;

⁶ Posto che le tipologie di IPRIPI individuate dalla DGR 2272/2016 hanno carattere tassativo, non pare invece ipotizzabile una <variante sostanziale> ad un IPRIPI, che si sostanzierebbe o in un nuovo IPRIPI con relativi elaborati L0, L1 o L2, ovvero in una modifica al progetto strutturale in ogni caso oggetto di deposito o autorizzazione;

1. Ipotesi 1, se la variante alle opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi già denunciate ai sensi del primo comma dell'art. 65 del d.P.R. 380/2001 **costituisce anche variante sostanziale** ai sensi dell'art. 9, co. 2, della L.R. 19/2008:
 - la denuncia ex art. 65, comma 5, TUE deve essere presentata contestualmente alla variante al titolo sismico (V. rinvio alla dichiarazione di cui all'art. 65 TUE a pag. 3 del "MUR A.2 - Istanza di autorizzazione sismica" ovvero a pag. 3 del "MUR D.2 - Denuncia del deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture");
2. Ipotesi 2, se la variante alle opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi già denunciate ai sensi del primo comma dell'art. 65 del d.P.R. 380/2001 **NON costituisce anche variante sostanziale** ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L.R. n. 19/2008:
 - la denuncia ex art. 65, comma 5, TUE deve essere contenuta nel modulo "MUR A.14/D.8 - Denuncia dei lavori" e presentata allo sportello unico "**prima di dare inizio alla loro esecuzione**";
 - mentre – come abbiamo visto in precedenza - il modulo "MUR A.15-D.9 - Asseverazione relativa alle VNS" potrà essere depositato al SUE, ad integrazione del progetto esecutivo originario riguardante le strutture, anche successivamente, comunque entro la data di comunicazione di ultimazione dei lavori strutturali;
3. Ipotesi 3, se la variante alle opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi già denunciati ai sensi del primo comma dell'art. 65 del d.P.R. 380/2001 **è relativa ad un intervento che, anche a seguito della modifica, costituisce comunque un intervento ricompreso tra gli "IPRiPi"**:
 - la denuncia ex art. 65, comma 5, TUE sarà contenuta nel modulo "MUR A.14/D.8 - Denuncia dei lavori" e verrà presentata allo sportello unico "**prima di dare inizio alla loro esecuzione**";
 - mentre, l'aggiornamento degli elaborati progettuali richiesti per la rappresentazione dell'"IPRiPi", se dovuto, seguirà le modalità ed i termini espressamente indicati al p.to 3) dall'Allegato 1 alla D.G.R. 2272/2016 (dovrà essere quindi allegato al nuovo titolo edilizio se previsto o ricompreso nella documentazione conservata dal Committente).

Naturalmente, se la variante al progetto **non** attiene ad opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, ad esempio nel caso di interventi su elementi non strutturali (quali: impianti, tamponamenti, divisori) non è dovuta la denuncia ai sensi del primo comma dell'art. 65 del d.P.R. 380/2001 mentre – come abbiamo visto in precedenza - il modulo "MUR A.15-D.9 - Asseverazione relativa alle VNS" potrà essere depositato al SUE, ad integrazione del progetto esecutivo originario riguardante le strutture, anche successivamente, comunque entro la data di comunicazione di ultimazione dei lavori strutturali.

Infine, è il caso di ricordare che, la disciplina edilizia regionale delle varianti in corso d'opera prevede una importante semplificazione procedurale laddove si sia comunque proceduto ad acquisire /presentare preventivamente il titolo abilitativo sismico (autorizzazione/deposito strutturale). Grazie, infatti, a tale preventiva acquisizione/presentazione del titolo sismico, ai sensi dell'art. 14 bis⁷ della L.R. n. 23/2004, la modifica di elementi strutturali della costruzione in corso d'opera non si configura, ai fini edilizi, come una "variazione essenziale". Di conseguenza, la SCIA relativa alla variante potrà essere presentata allo Sportello unico anche successivamente all'esecuzione delle opere edilizie, anche nell'ambito della segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità, così come espressamente previsto dall'art. 22, co. 3, L.R. 15/2013.

Distinti saluti.

Dott. Giovanni Santangelo

firmato digitalmente

Ing. Sergio Monti

Firmato digitalmente

SaGa

⁷ Così recita l'art. 14bis della L.R. 23/2004:

*"1. Sono variazioni essenziali rispetto al titolo abilitativo originario ...:e) ogni intervento difforme rispetto al titolo abilitativo che comporti violazione delle norme tecniche per le costruzioni in materia di edilizia antisismica;... 2. Gli interventi di cui alle lettere e)... **non costituiscono variazione essenziale qualora sull'intervento difforme sia acquisita preventivamente** l'autorizzazione o l'atto di assenso, comunque denominato, dell'amministrazione competente ovvero sia segnalato alla stessa l'inizio dei lavori, secondo quanto previsto dalla normativa vigente."*